



Nicht löschen bitte " " !!

Schweizerische Bundeskanzlei / Kompetenzzentrum Amtliche Veröffentlichungen
(KAV)

Ordinanza del DFI sui cosmetici (OCos)

Modifica del 14 ottobre 2022

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)
ordina:*

I

L'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016¹ sui cosmetici è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 1 lett. f

¹ Sugli imballaggi dei cosmetici deve figurare, al momento dell'immissione sul mercato, l'elenco degli ingredienti, in ordine decrescente di peso, preceduto dal termine «Ingredients» e occorre tener conto delle indicazioni seguenti:

- f. gli ingredienti sono elencati secondo la denominazione comune definita nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/677²; in mancanza di una denominazione comune dell'ingrediente, è utilizzato un termine che figura nella nomenclatura generalmente riconosciuta.

Art. 16b Disposizione transitoria relativa alla modifica del 14 ottobre 2022

¹ I prodotti cosmetici che non soddisfano i requisiti della modifica del 14 ottobre 2022 possono essere caratterizzati fino al 28 aprile 2023 secondo il diritto anteriore.

² Dopo la scadenza del periodo transitorio, i prodotti cosmetici caratterizzati secondo il diritto anteriore possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

RS

¹ RS **817.023.31**

² Decisione di esecuzione (UE) 2022/677 della Commissione, del 31 marzo 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti da utilizzare nell'etichettatura dei prodotti cosmetici; versione della GU L 127 del 29.4.2022, pag. 1.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2022.

14 ottobre 2022

Dipartimento federale dell'interno:

Alain Berset